

In Nome di Sua Maestà . . . . . N. 354 REG. DEC.  
VITTORIO EMANUELE III° MM. 180, 181, 182, 183,  
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione 184, 185, 186, 187, 188,  
RE D' ITALIA E DI ALBANIA 197, 232, 233, 297  
IMPERATORE D' ETIOPIA e 298/1941 "REG.  
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione =  
ne IV) ha pronunciato la seguente.

#### DECISIONE

Sui ricorsi riuniti:

MM. 180, 181, 182, 183, 185, 186, e 187 del 1941, proposti ASCARELLI TULLIO  
rispettivamente da Ascarelli Tullio ED ALTRI

D'Ancona Paolo

Donati Donato

Fedes Giorgio

Guzzatto Gino

Terracini Aron

e Villa Gino, Enzo

rappresentati e difesi dall'avvocato prof. Ugo Forti;

N. 184 del 1941, proposto da

Tadria Adel Ved. Limentani

Limentani Salomon

quali eredi del professore ordinario di Uni-  
versità Limentani Ludovico,

rappresentati e difesi dall'avvocato Prof. Ugo Forti;

NN.196, 297 e 298 del 1941, proposti, rispettivamente,

da Volterra Eduardo  
Horn D'Arturo Guido  
e Supino Guido

rappresentati e difesi dall'avvocato Prof. Eduardo Volterra;

N. 197 del 1941, proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato Prof. Arturo Carlo Jemolo;

NN.232 e 233 del 1941 proposti rispettivamente da

Rava Adolfo  
Levi Adolfo

rappresentati e difesi dall'avvocato Prof. Adolfo Rava;

Contro

il Ministero dell'Educazione Nazionale, costituitosi resistente con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

avverso

i provvedimenti ministeriali con i quali fu negata nei confronti dei ricorrenti, già professori ordinari nelle RR. Università, l'applicazione della legge

23 maggio 1940, N.597;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte a sostegno dei ricorsi

Volterra, Falco Mario, Horn d' Arturo e Supino;

Viste le note di resistenza dell' Avvocatura Generale dello Stato;

Udita alla pubblica udienza del 24 settembre 1941-

XIX°- la relazione del Consigliere Piccardi;

Uditi gli avvocati Forti, Ravà e Jemolo e l'avvocato dello Stato Petrilli per i rispettivi rappresentati ;

Ritenuto in

FATTO.

I professori ordinari di università Ascarelli Tullio, D'Ancona Paolo, Donati Donato, Falco Giorgio, Luzzatto Gino, Terracini Aron, Vitta Cino, Volterra Edoardo, Horn D'Arturo Guido, Supino Giulio, Ravà Adolfo, Levi Adolfo, Falco Mario, dispensati dal servizio in applicazione dell'articolo 20 del Regio decreto -legge 17 novembre 1938, N.1728, e i signori Jachia Adele e Limentani Salomone, nella loro qualità di eredi del professore ordinario di università Limentani Ludovico, ugualmente dispensato dal servizio in applicazione dell'articolo citato, ricorrono al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con atti notificati al Ministero dell'educazione nazionale il 18 Aprile, il 2, il 8, il 14 e il 19 maggio, il

16 e il 20 luglio 1941, contro i provvedimenti del predetto ministero in data 19 gennaio ,11,20 e 27 marzo,11 e 20 Aprile,11 e 13 luglio 1941, con i quali fu negata , nei loro confronti, l'applicazione della legge 23 maggio 1940,N.587.

I ricorrenti fondano le loro pretese sull'articolo unico della legge citata, il quale stabilisce ;"Ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, per i quali è prevista l'inamovibilità ,dispensati dal servizio ai sensi dell'articolo 20 del R. decreto=legge 17 novembre 1938=XVII,N.1728, convertito in legge 5 gennaio 1939=XVII,N.274,perchè appartenenti alla razza ebraica e aventi diritto a pensione ,è concesso ,fino al raggiungimento del limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per far luogo al collocamento a riposo, e, in ogni caso,per non oltre quattro anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un assegno pari alla differenza tra lo stipendio di cui erano provvisti all'atto della dispensa e la pensione liquidata.

" Alla data di cessazione dell'assegno suddetto la pensione sarà nuovamente liquidata, computando il periodo trascorso dopo la dispensa come servizio attivo e considerando come percepiti durante il periodo stesso gli assegni pensionabili goduti allo

atto della dispensa".

I ricorrenti dichiarano che, ritenendo di trovarsi nella condizione prevista dalla ricordata disposizione, proposero domanda al Ministero dell'educazione nazionale perchè essa fosse applicata nei loro confronti. Ma il Ministero, con i provvedimenti impugnati, rigettò la domanda, osservando che i professori universitari non possono, alla stregua della legislazione in vigore, ritenersi funzionari inamovibili e che non può quindi concedersi a coloro che furono dispensati dal servizio perchè appartenenti alla razza ebraica l'assegno previsto dalla legge 23 maggio 1940, N. 587.

Ciò premesso, i ricorrenti Ascarelli, D'Ancona, Donati, Falco Giorgio, Jachia e Limentani, Luzzatto, Terracini, Vitta, tutti rappresentati dall'avvocato Prof. Ugo Forti, osservano che non vi è dubbio circa la competenza del Consiglio di Stato a conoscere delle controversie, poichè l'assegno di cui si discute non ha carattere di pensione, tanto è vero che il periodo durante il quale esso è corrisposto è considerato periodo pensionabile. Nel merito, si osserva che, per tradizione e per unanime consenso della dottrina, i professori universitari sono sempre stati considerati inamovibili; che la più recente legislazione

non ha intaccato questo principio, in quanto la facoltà di trasferire o comandare ad altra sede i professori universitari per ragioni d'incompatibilità, prevista dall'articolo 6 del R.D.L. 20 giugno 1935, N.1071, e la facoltà di dispensare dal servizio i professori stessi, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando non diano garanzia del fedele adempimento dei propri doveri o si pongano in condizioni d'incompatibilità politica, ai sensi dello articolo 276 del R.D. 31 Agosto 1933, N.1592, sono eccezioni a quel principio, che lo lasciano sussistere per ogni altro effetto; che infatti analoghe limitazioni sono stabilite anche per i magistrati, dello ordine giudiziario, ai quali pure è espressamente riconosciuta l'incompatibilità (articolo 172 R.D. 30 dicembre 1923, N.2786; articoli 217 e 219 R.D. 30 gennaio 1927, N.16); che l'assegno spettante ad essi ricorrenti deve essere commisurato al trattamento economico, comprensivo di stipendio in senso stretto e di supplemento di servizio attivo, da essi percepito all'atto della cessazione dal servizio, in analogia a quanto fu disposto in altri casi analoghi (artic. 17 R.D. 14 settembre 1921, N.1978; artic. 8 R.D. 3 maggio 1923, N.1028; artic. 2 R.D. 7 ottobre 1923, N.2039). I ricorrenti Volterra, Horn D'Arturo, e Supino, rap-

presentati dallo stesso ricorrente avvocato Edoardo Volterra, dopo di avere esposto nel ricorso considerazioni analoghe a quelle sopra ricordate, hanno presentato una nuova memoria in data 10 settembre 1941, nella quale illustrano più ampiamente la loro tesi. In questa essi rilevano che sotto della legge Casati del 1859 i professori universitari godevano indubbiamente dell'inamovibilità; che, derivando questa da un tradizionale e fondamentale principio del nostro diritto pubblico, non si può ritenere che il legislatore lo abbia abrogato, senza sancirlo esplicitamente; che l'istituto dell'inamovibilità, nel Regime Fascista, ha perduto ogni carattere di diffidenza verso il potere esecutivo, ma non ha perduto il suo significato tecnico-giuridico, come è dimostrato dal fatto che tale istituto è consacrato da una legge costituzionale, quale la legge 31 gennaio 1926, N.100; che l'inamovibilità non importa un'assoluta impossibilità che i funzionari di essa investiti siano rimossi o trasferiti, ma significa soltanto che la loro rimozione o il loro trasferimento non sono rimesse al discrezionale apprezzamento dell'Amministrazione, essendo invece subordinati a determinati limiti e condizioni; che i professori universitari possono perdere il loro ufficio soltanto per infra-

zioni disciplinari , previo giudizio di una Corte di disciplina, il cui parere è vincolante, ovvero per dispensa dal servizio in caso d'incompatibilità politica, in base a decreto reale, da emanarsi su proposta del Ministro dell' Educazione Nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri; che queste garanzie sono sufficienti per conservare ai professori universitari la prerogativa dell'inamovibilità ; che, comunque, la legge 23 maggio 1940, N.587, nel parlare di funzionari per i quali è prevista l'inamovibilità , intende riferirsi a tutti quei funzionari che hanno diritto a rimanere in servizio fino al raggiungimento di un determinato limite di età, come è chiarito dalle finalità della legge e dall'espresso cenno al limite di età stabilito dai singoli ordinamenti , contenuto nella legge stessa. Sulla seconda questione, concernente il computo del supplemento di servizio attivo, ai fini della determinazione dell'assegno spettante ai ricorrenti, si sostiene che la legge ha parlato di stipendio in senso lato, comprensivo anche di detto supplemento ; che ciò è dimostrato dal fatto che la legge stessa considera il periodo durante il quale l'assegno è corrisposto come servizio attivo, agli effetti della definitiva liquidazione della pensione; che in questo senso

sono i precedenti legislativi, costituiti dai provvedimenti adottati nel 1921 e nel 1923, per i magistrati, in occasione dell'abbassamento dei limiti di età; che le finalità della legge del 1940 confermano la tesi dei ricorrenti, essendosi con essa inteso di alleviare il danno economico derivante ad una categoria di funzionari dalla loro anticipata ed impreveduta cessazione dal servizio.

I ricorrenti Ravà e Levi, difesi dallo stesso ricorrente avvocato Ravà, espongono nel ricorso considerazioni analoghe a quelle contenute nei ricorsi e nelle memorie degli altri ricorrenti di cui si è sopra parlato, sostenendo in primo luogo, quanto al merito, che i professori universitari godono, anche nell'odierno ordinamento, dell'inamovibilità, e subordinatamente che la più volte citata legge del 1940 ha inteso il concetto d'inamovibilità in un senso particolare, diverso da quello generalmente ad esso attribuito, così da comprendervi tutti i funzionari che non cessano dal servizio se non al raggiungimento di un determinato limite di età.

Il ricorrente Falco Mario, rappresentato dall'avvocato A.C.t.Jemolo, sostiene, nel suo ricorso ed in una memoria del 13 settembre 1941, le stesse tesi sostenute dagli altri ricorrenti, suffragandole

con ampi riferimenti storici e dottrinali. In particolare, il ricorrente Falco Mario rileva che la dispensa dei professori universitari per incompatibilità politica non si può dire rimessa allo arbitrio dell'ammissione attiva, essendo richiesta, per far luogo alla dispensa, una deliberazione del Consiglio dei Ministri, deliberazione alla quale non può attribuirsi valore inferiore a quello che era riconosciuto al giudizio conforme del Consiglio superiore della pubblica istruzione dalla legge Casati, sotto l'impere della quale non si dubitava dell'inamovibilità dei professori universitari. Anche questo ricorrente insiste sulla tesi subordinata, secondo la quale i professori universitari dovrebbero essere riconosciuti inamovibili ai particolari effetti della legge del 1940, anche quando non dovesse essere loro riconosciuta in via generale tale prerogativa.

Tutti i ricorrenti concludono chiedendo che sia dichiarato illegittimo e quindi annullato il provvedimento da ciascuno di essi impugnato e che si dichiari essere loro dovuto, l'assegno preveduto dalla legge 23 maggio 1940, n. 587, tenendo conto per la determinazione di tale assegno del trattamento economico da essi percepito all'atto della cessa-

zione del servizio, comprensivo dello stipendio vero e proprio e del supplemento di servizio attivo; con le spese del giudizio.

In tutti i giudizi come sopra instaurati ci è costituita l'Avvocatura generale dello Stato, nello interesse del Ministero dell'educazione nazionale.

Essa però ha presentato deduzioni scritte soltanto nei giudizi premessi dai professori Donati e Vitta, chiedendo che sia dichiarata l'incompetenza del Consiglio di Stato; subordinatamente, per quanto concerne la questione principale, che i ricorsi siano rigettati, e, per quanto concerne la questione accessoria, circa il computo del supplemento di servizio attivo, che la relativa domanda sia dichiarata inammissibile o subordinatamente respinta. A sostegno di queste conclusioni, l'Avvocatura Generale dello Stato si è richiamata alle ragioni da essa svolte in altro analogo giudizio svoltosi avanti al Collegio, esibendo la relativa memoria.

#### DIRITTO.

I ricorsi elencati in epigrafe possono, con l'assenso delle parti ed in considerazione della loro connessione, essere riuniti.

Cid premesso, la Sezione, sia sulle ~~avvenzioni~~ pregiudiziali proposte dall'Avvocatura Generale dello

State, sia sul merito del ricorso, non può non confermare quanto essa ebba a decidere con altra recente pronuncia, sui ricorsi del prof. Ugo Forti ed altri.

Per quanto concerne l'eccezione d'incompetenza,

la Sezione rileva, come già ebbe ad osservare

nell'altra pronuncia sopra ricordata, che le que-

stioni relative al rapporto d'impiego dei dipen-

denti statali sono attribuite, con una disposi-

zione di carattere generale, alla competenza

del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;

che, pertanto, le disposizioni le quali devolvono

determinate controversie inherenti al rapporto di

impiego statale ad altri organi giurisdizionali

costituiscono deroghe alla norma generale e dovo-

no essere interpretate in modo da non eccedere

i limiti segnati dalla volontà del legislatore; che

la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo

52 del testo unico 12 luglio 1934, N.1214, è compe-

tente a giudicare dei soli ricorsi contro i provvedi-

menti definitivi di liquidazione di pensione; che

l'assegno preveduto dalla legge 23 maggio 1940,

N.67, non ha carattere di pensione, sia perché,

per espressa disposizione di legge esso è conces-

so in aggiunta al trattamento di quietanza,

sia perchè il periodo durante il quale esso è corrisposto è considerato, a determinati effetti, come servizio attivo; che di conseguenza le questioni relative a detto assegno si riferiscono genericamente al rapporto d'impiego e rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato.

La questione principale che forma l'oggetto del ricorso verte sul punto, se i professori universitari debbano, agli effetti dell'applicazione della citata legge 23 maggio 1940, essere considerati funzionari inamovibili. E poichè non vi è alcuna ragione di ritenere che la legge stessa abbia accolto un concetto dell'inamovibilità diverso da quello proprio ad altre disposizioni del nostro ordinamento, il Collegio non può esimersi dall'esaminare se lo istituto dell'inamovibilità, in generale, si estenda o meno ai professori universitari.

Come la Sezione ha ritenuto nella sua precedente decisione, l'inamovibilità è costituita da talune particolari garanzie di mantenimento nell'ufficio, che la legge condega, per ragioni di pubblico interesse, a determinate categorie di funzionari statali. Tali garanzie consistono normalmente in una limitazione dei poteri discrezionali concessi alla pubblica Amministrazione per l'allontanamento dal servi-

sio dei propri dipendenti e si attuano, da un lato, nella predeterminazione di certe condizioni tassative, quali il raggiungimento dei limiti d'età, che, prescindendo da qualsiasi valutazione discrezionale, legittimano l'allontanamento dal servizio dei funzionari inamovibili, d'altro lato, nell'intervento di organi estranei all'Amministrazione in quei casi in cui la cessazione del rapporto d'impiego sia determinata da presupposti che importano necessariamente una valutazione discrezionale.

Il concetto d'inamovibilità, così inteso, ha un carattere eminentemente relativo, in quanto, oltre a modificarsi nella sua portata a seconda delle mutevoli concezioni politiche, esso esprime il risultato di una comparazione tra lo stato giuridico della generalità degli impiegati e quello di alcune categorie di funzionari statali.

Ora, procedendo per i professori universitari, a questo raffronto, si deve concludere che essi godono di uno stato giuridico particolare, diverso da quello della generalità dei dipendenti statali e dal quale derivano garanzie di mantenimento in servizio che gli altri impiegati dello Stato non possiedono. I professori universitari non possono essere collocati a riposo, a discrezione dell'Am-

nistrazione, ma cessano dal servizio con il raggiungimento di un determinato limite d'età, che rappresenta altresì il limite normale di una feconda e produttiva operosità ( articolo 110 del testo unico sull' istruzione superiore 31 Agosto 1933,N.1592); possono essere allontanati dal servizio per effetto di punizioni disciplinari,ma queste non possono essere inflitte se non su conforme parere di una Corte di disciplina, composta del Sottosegretario di stato che la presiede e di otto membri eletti nel seno dalla prima sezione del Consiglio superiore ( articolo 89 testo unico citato), mentre , per la generalità degli impiegati , il parere della commissione ~~di~~ del consiglio di disciplina non è normalmente vincolante per l'amministrazione; ai professori universitari non si applica la dispensa dal servizio per scarso rendimento , né quella nell'interesse del servizio( articolo 51 R.D.30 dicembre 1925,N.2960, sostituito con R.D. 6 gennaio 1927,N.57), che sono le forme di dispensa dal servizio per le quali è concesso all' Amministrazione maggior margine di discrezionalità. E' vero che, ai sensi dell'articolo 276 del testo unico citato, i professori universitari possono essere dispensati dal servizio quando, per manifestazioni compiute in ufficio o

fuori d'ufficio, non diano garanzia di un fedele  
 adempimento dei propri doveri, ovvero si pongano  
 in condizioni d'incompatibilità con le generali  
 direttive politiche del Governo, e che, per lo  
 articolo 110, ultimo comma, dello stesso testo unico,  
 il Ministro per l'educazione nazionale può pro-  
 cedere alla dispensa dal servizio dei professori  
 che, pur non avendo raggiunto i limiti di età, non  
 sono più in grado di adempiere con sufficiente effi-  
 cacia le mansioni del loro ufficio. Ma la prima  
 disposizione altro non è se non una manifestazio-  
 ne del vincolo di fedeltà politica che è comune  
 a tutti i dipendenti statali, qualunque sia il loro  
 stato giuridico. E, per quanto concerne la dispensa  
 dei professori che non siano più in grado di adem-  
 piere con efficacia le mansioni del loro ufficio,  
 va rilevato che l'articolo 110 del testo unico  
 sull'istruzione superiore subordinava questo prov-  
 vedimento al parere conforme del Consiglio supe-  
 riore dell'educazione nazionale. Ora, se pure  
 possa ammettersi che, anche per questo caso, lo  
 articolo 5 del R.D.L. 20 giugno 1935, N.1070, abbia  
 soppresso l'obbligo di udire il parere del Consi-  
 glio superiore e di uniformarsi ad esso, tale sop-  
 pressione è in ogni caso avvenuta per effetto di

una disposizione di carattere generale, la quale non sembra abbia avuto la specifica finalità di medieghificare lo stato giuridico dei professori universitari.

Inoltre, anche relativamente alla possibilità del trasferimento dalla sede, i professori universitari godono di garanzie che sono sconosciute alla generalità dei dipendenti statali, poiché i trasferimenti dei professori universitari possono normalmente aver luogo soltanto con il loro consenso (articolo 93 del testo unico citato), dal quale si può prescindere in casi eccezionali, e cioè quando la loro permanenza nell'istituto al quale appartengono sia ravisata comunque incompatibile; ma in questi casi la legge richiede altre garanzie, dovendo il provvedimento essere adottato per decreto reale, sentito il Consiglio dei Ministri (artic.

6, ultimo comma, del A.D.L. 20 giugno 1935, N.1071).

D'altra parte, queste garanzie, che contraddistinguono lo stato giuridico dei professori universitari da quello della generalità degli impiegati statali, trovano la loro ragione e il loro principio ispiratore in una di quelle esigenze alle quali tradizionalmente risponde l'istituto dell'inamovibilità, e cioè nell'esigenza di salvaguardare la libertà

di insegnamento , espressamente garantita ai professori universitari dall'articolo 85 del testo unico citato.

Pertanto, il Consiglio di Stato ritiene che , nel nostro vigente ordinamento , non possa essere disconosciuta ai professori universitari la qualità di funzionari inmovibili e che illegittimamente sia stato negato ai ricorrenti quel trattamento economico che la legge loro concedeva, in detta qualità.

Alla domanda preposta in via accessoria dai ricorrenti, l'Avvocatura dello Stato oppone un'eccezione d'inammissibilità, che per altro non sembra al Collegio fondata. Secondo la giurisprudenza recentemente affermatasi in seno al Consiglio di Stato, nelle condizioni relative ai diritti patrimoniali derivanti dal rapporto di pubblico impiego , quale la presente, non trovano applicazione le norme concernenti

il termine di decadenza normalmente stabilito per il ricorso al Consiglio di Stato, né quella relativa alla necessità di un previo provvedimento della pubblica amministrazione perchè possa essere adito il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale . Non è quindi di ostacolo alla pronuncia sulla domanda accessoriamente preposta dai ricorrenti il fatto che sulla stessa non sia intervenuto un espresso e

specifico provvedimento amministrativo.

Nel merito anche questa domanda è fondata. La parola

"stipendio", nella sua accezione originaria e più generale, indica il trattamento economico corrispondente alle normali funzioni dell'impiegato, mentre

soltanto ad alcuni fini particolari essa è usata per designare uno degli elementi che costituiscono il trattamento economico degli impiegati dello Stato,

in contrapposto ad un altro elemento, costituito

dal supplemento di servizio attivo. Pertanto, quando

non vi siano ragioni per ritenere che il legislatore

abbia inteso valersi di quella parola in tale più

ristretto significato, essa deve essere interpretata

secondo la sua accezione originaria e generale, della

quale si è sopra fatto cenno. Nella specie, non sol-

tanto non vi sono ragioni per intendere la parola

"stipendio", che si legge nel primo comma dell'articolo

unico della legge 23 maggio 1940, in senso restrittivo, ma al contrario le finalità alle quali tende

la legge stessa suffragano l'opposta interpretazione.

Infatti il legislatore ha voluto alleviare la condizione dei funzionari inamovibili dispensati dal servizio in applicazione dell'articolo 20 del R.D.

L. 17 novembre 1938, N. 1728, soffraendoli, almeno entro certi limiti di tempo, dalle conseguenze

economiche della loro imprevista cessazione dal servizio. E tale finalità non sarebbe raggiunta, qualora l'assegno concesso a detti funzionari fosse ragguagliato, non all'intero trattamento economico del quale erano previsti all'atto della cessazione dal servizio, ma ad uno solo degli elementi costitutivi di esso. D'altra parte, il legislatore ha equiparato, come si è detto, il periodo durante il quale quei funzionari sono provvisti dell'assegno speciale ad un periodo di servizio attivo, così che sarebbe in contrasto con questa finzione la corresponsione ai funzionari stessi di un assegno che fosse determinato senza tenere conto del supplemento di servizio attivo. Infine, in precedenti provvedimenti legislativi rispondenti ad analoghe finalità, fu adottata appunto la soluzione più benevola, dalla quale si deve ritenere che il legislatore, con la legge 23 maggio 1940, non abbia inteso discostarsi, non avendo espressamente manifestato la sua volontà in questo senso.

Si deve pertanto, in accoglimento della domanda proposta in via accessoria dai ricorrenti, dichiarare che spetta loro il trattamento preveduto dalla legge 23 maggio 1940, N.587, intendendosi per "stipendio", nel primo comma dell'articolo unico della legge

stessa, il trattamento economico da essi percepito all'atto della dispensa dal servizio, comprensivo dello stipendio in senso stretto e del supplemento di servizio attivo.

Quanto alle spese di causa, esse possono essere equamente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV): previa riunione dei ricorsi proposti dai signori Ascarelli Cullis, D'Ancova Paolo, Donati Donato, Falces Giorgio Luzzatto Gino, Erracini Aron, Villa Gino, Volterra Edoardo, Horwitz Arturo Guido, Lupino Giulio, Rava Adolfo, Levi Adolfo, Falces Mario, Tachis Achille, Fimentari Salvatore, accoglie i ricorsi stessi e annulla i provvedimenti impugnati;

Dichiara che ai ricorrenti e' dovuto il trattamento economico preveduto dalla legge 23 maggio 1940, n. 587;

Dichiara che, ai fini della corresponsione del trattamento predetto, deve tener conto del trattamento economico goduto dai ricorrenti all'atto della dispensa dal servizio,

comprendivo dello stipendio in senso stretto  
e del supplemento di servizio attivo.

Ordina all'Autorità amministrativa  
di dare esecuzione alla presente.

Così deciso, in Roma, adeli 24 Settembre  
1941, XX, in Camera di Consiglio, con il  
tervento dei signori:

Ecc. Rocco	Ferdinando	Presidenti
Giovajera	Maurizio	Consigliere
Martina	Giuseppe	»
Siracusa	Giuseppe	»
Riccardi	Geopolito, estuoso	»
Baratono	Pietro	»
Ruberti	Guido	»

*Riccardo Puccetti  
Giovanni Longo  
Giuseppe Martina  
Giuseppe Sartori  
Enrico Puccetti M.  
Tito Bernasconi  
Giulio Ruberti  
Pietro Girolomoni*

PUBBLICATA GAI MODI DI LEGGE AL

del 18 NOV. 1941 Anno XX

**IL SEGRETARIO DI SEZIONE**

*Alberto Bonino*

28 NOV. 1941 Anno XX

Addi \_\_\_\_\_, copia conforme  
alla presente è stata trasmessa al Ministero  
Educazione Nazionale  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di proce-  
dura 17 agosto 1907, n. 842.

Il Segretario di Sezione

*Alberto Bonino*